

**Proposta nr. 1**

Tematica	Determinazione delle plusvalenze
Paragrafo	3.1
Osservazione	Appare opportuno precisare come debba essere determinato il costo di acquisto nel caso in cui le criptoattività cedute provengano da una permuta “fiscalmente irrilevante”
Contributo	Una possibile integrazione del testo della circolare potrebbe essere la seguente: <i>“In caso di acquisto tramite permuta fiscalmente irrilevante, si assume come costo il costo fiscalmente riconosciuto delle criptoattività cedute in permuta”</i> .
Finalità	La formulazione proposta permette di evitare salti d’imposta ed allo stesso tempo elimina possibili ambiguità nella determinazione del costo di acquisto delle criptoattività acquisite tramite permuta.

## Proposta nr. 2

Tematica	Determinazione delle plusvalenze
Paragrafo	3.1
Osservazione	Appare opportuno precisare quali debbano essere le “caratteristiche e funzioni” rilevanti ai fini della irrilevanza fiscale delle permutate tra criptoattività. La sussistenza di più “categorie” all’interno delle quali le permutate risultano irrilevanti genera significative complessità ed incertezze, sia nella determinazione del gruppo a cui ricondurre ciascuna criptoattività, sia nella valutazione delle singole permutate e nella conseguente determinazione dei costi di carico fiscalmente riconosciuti .
Contributo	Una possibile integrazione del testo della circolare potrebbe essere la seguente: <i>“Ai fini della applicazione della norma, la valutazione in merito “caratteristiche e funzioni” deve intendersi riferita alla fungibilità della criptoattività. Pertanto, in caso di criptoattività emesse in massa, esse debbono intendersi riferibili ad una unica categoria. Solo i “token” emessi con caratteristiche di unicità risulteranno estranei a tale categoria, e le relative permutate daranno origine a permutate “fiscalmente rilevanti”.</i>
Finalità	La formulazione proposta permette di chiarire l’ambito di applicazione del principio di “irrilevanza fiscale” delle permutate e di evitare una eccessiva complessità nei conteggi.

### Proposta nr. 3

Tematica	Regime risparmio amministrato – acconto imposta sostitutiva
Paragrafo	3.2.2
Osservazione	<p>Le società fiduciarie rientrano tra gli intermediari di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 461/1997, e pertanto risultano tenute al versamento dell'acconto previsto dall'art. 2 comma 5 DL 133/2013.</p> <p>Peraltro, nel paragrafo in oggetto si afferma che <i>“lo stabile rapporto con l'intermediario deve avere ad oggetto solo le cripto-attività”</i>: ne risulta che le società fiduciarie, con riferimento alle criptoattività, si troverebbero oggettivamente nella medesima posizione dei prestatori di servizi di cui al comma 1-bis (essendo anche tenute, con riferimento a tali attività, all'iscrizione presso l'OAM).</p> <p>Le fiduciarie risulterebbero quindi ricomprese in entrambe le categorie e questo genererebbe una impropria ambiguità in merito all'obbligo di versamento dell'acconto.</p>
Contributo	<p>Una possibile integrazione del testo della circolare potrebbe essere la seguente: “Nel caso in cui un intermediario di cui al comma 1 si qualifichi anche come prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o prestatore di servizi di portafoglio digitale (risultando iscritto come tale presso l'OAM), alla luce della necessaria segregazione dei rapporti relativi alle criptoattività, l'attività di amministrazione in regime di risparmio amministrato si può ritenere prevalentemente riconducibile al comma 1-bis, e pertanto il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, c. 5 DL 133/2013 non risulta dovuto.”</p>
Finalità	<p>La formulazione proposta permette alle società fiduciarie di operare quali intermediari in regime di risparmio amministrato, con riferimento alle criptoattività, senza penalizzazioni rispetto agli intermediari di cui al comma 1-bis.</p>

#### Proposta nr. 4

Tematica	Regime risparmio amministrato – determinazione delle plusvalenze
Paragrafo	3.2.2
Osservazione	Alla luce della “irrilevanza fiscale” delle permuta tra criptoattività riconducibili alla medesima categoria, appare opportuno chiarire come debba essere determinato dall’intermediario il “costo medio ponderato” da utilizzare per il calcolo della plusvalenza al momento della conversione in Euro, nel caso in cui la criptoattività ceduta provenga da una permuta fiscalmente irrilevante.
Contributo	Una possibile integrazione del testo della circolare potrebbe essere la seguente: “In caso di permuta fiscalmente irrilevante, il costo di acquisto della criptoattività acquisita è pari al costo medio ponderato della criptoattività ceduta.”
Finalità	La formulazione proposta permette di chiarire che anche nel regime del risparmio amministrato si applica il principio di continuità dei valori di carico in caso di permuta fiscalmente irrilevante.